

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Il Presidente della Regione

Ordinanza n. 13/Rif del

01 DIC 2017

d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Presidente della Regione

Reitera con modificazioni dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1 giugno 2017, ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 previa intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Premesso che:

- in data 30 novembre 2017 va in scadenza l'Ordinanza n. 4/Rif del 01/06/2017 emanata ex art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/06, con l'intesa del Sig. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concessa con nota prot. n. 13308/GAB del 01/06/2017, e che alla data della suddetta scadenza risulta ancora necessario il ricorso a speciali forme di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- con note prot. n. 39286 del 19 settembre 2017 e prot. n. 49925 del 29 novembre 2017, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha relazionato sull'ottemperanza dei punti posti alla base dell'intesa concessa con nota prot. n. 13308 del 01/06/2017;
- la Regione in questi mesi ha garantito il corretto pretrattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica nel rispetto della normativa europea;
- dai dati in possesso della Regione risulta un lento ma progressivo incremento della raccolta differenziata che si attesterebbe al 22% nel mese di ottobre 2017 mentre i dati del 2016 riportati nel rapporto ISPRA si fermano al 15,4%, ancora molto al di sotto dei valori medi nazionali;
- la Regione ha avviato la realizzazione delle piattaforme integrate, TMB e discarica, presso i comuni di Enna e Gela la cui ultimazione rispettivamente è prevista entro il mese di aprile 2018 e di ottobre 2018 e a breve avvierà anche i lavori anche per l'impianto di Messina;

- le volumetrie di alcune discariche strategiche presenti sul territorio regionale sono in esaurimento ed è pertanto necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- non tutte le SRR previste dalla legge regionale n. 9/2010 sono costituite e ciò pregiudica l'avvio di un sistema di raccolta dei rifiuti efficiente;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali"*, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"*;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Vista la legge n. 124/2015 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010;

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(..) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente."* ;

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(..) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro*

un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguente ambientali";*

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (..) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale firma di gestione dei rifiuti. *Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";*

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1° dicembre 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1° giugno 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota n. 8495 del 31/05/2016 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha dettato le prescrizioni sottese per il rilascio dell'intesa del Sig. Ministro all'ordinanza n. 5/Rif ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. 152/2006, subordinandola al rispetto delle condizioni elencate nella suddetta nota;

Vista la nota prot. n. 26172 del 1° dicembre 2016 con la quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel concedere l'intesa alla ordinanza n. 26/Rif del 1° dicembre 2016 ha subordinato il perdurare degli effetti dell'intesa rilasciata al rispetto di alcune condizioni nel dettaglio elencate nella stessa nota;

Vista la nota prot. n. 13308 del 1 giugno 2017 con la quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel concedere l'intesa alla ordinanza n. 4/Rif del 1 giugno 2017 ha subordinato il perdurare degli effetti dell'intesa rilasciata al rispetto di alcune condizioni nel dettaglio elencate nella stessa nota;

Considerato che in particolare il tavolo tecnico sull'esame delle procedure di biostabilizzazione dei rifiuti è stato istituito con decreto n. 1 del 23 dicembre 2016 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, consentendo di procedere al monitoraggio dei processi di biostabilizzazione con l'attività di coordinamento dell'ARPA Sicilia;

Vista la nota prot. n. 48549 del 21 novembre 2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali l'emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti della ordinanze n. 4/Rif emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 3 ottobre 2016 con la quale il Governo regionale ha proceduto all'apprezzamento del *"Piano stralcio per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca dei rifiuti urbani indifferenziati"*;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2015;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio-economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla organizzazione del servizio integrato dei rifiuti sulla base di ambiti ottimali tendenzialmente di livello ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, e sulla base di una programmazione d'ambito da parte delle relative Autorità, superando la frammentazione del servizio in conformità alla normativa statale;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che l'impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicola Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quale pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti, con conseguente superamento della potenzialità annuale autorizzata;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di trattare presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/ die di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Considerato che i poteri contingibili e urgenti di cui all'art. 191 de d.lgs. n. 152 del 2006 vanno utilizzati contenendo l'esercizio dei medesimi nei limiti temporali più ristretti possibili;

Considerato che, come più volte evidenziato anche dal MATTM a partire dalla nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016, al fine di fronteggiare la situazione sopra evidenziata, deve essere sperimentata la possibilità di porre in essere, nel breve-medio periodo, le azioni necessarie per: a) l'avvio dei rifiuti fuori dal territorio regionale sia attraverso le procedure di accordo tra le regioni come previsto all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152/2006 sia attraverso l'indizione di gara ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016; b) l'installazione di ulteriori impianti mobili per il pre-trattamento dei rifiuti da installare presso o nelle vicinanze delle discariche regionali in modo da aumentare la capacità di trattamento; c) la ricognizione degli impianti industriali autorizzati al recupero energetico dei rifiuti, quali ad esempio i cementifici, ai cui poter inviare parte dei rifiuti in uscita dagli impianti di TMB regionali in modo da alleggerire il carico sulle discariche esistenti;

Considerato che l'esperimento delle azioni sub a) necessita di un tempo non inferiore a circa 90 giorni nel caso di procedura ristretta e non inferiore a circa 165 giorni in caso di procedura di gara aperta;

Considerato che l'esperimento delle azioni sub b) necessita di un tempo non inferiore a circa 90 giorni in caso di disponibilità di impianti mobili già autorizzati e non inferiore a circa 135 giorni in caso di autorizzazione ordinaria dell'impianto mobile;

Considerato che l'esperimento delle azioni sub c) necessita di un tempo non inferiore a circa 80 giorni;

Considerato che, comunque, l'esperimento delle azioni sopra indicate, per i tempi di cui necessita, non è in grado di evitare il prodursi di un danno grave ed irreparabile di tipo sanitario ed ambientale, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza dell'ordinanza 4/Rif del giorno 1 giugno 2017, in assenza di una reitera della medesima;

Considerato che, è inoltre possibile procedere con un'ordinanza del Presidente della Regione ex articolo 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, al fine di adottare il provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. e di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto della Sicula Trasporti s.r.l., ove ne sussistono le condizioni, nel rispetto dei contenuti minimi delle Direttive comunitaria in materia;

Considerato che ai fini del rispetto dei menzionati contenuti minimi è necessario un tempo non inferiore a 10 giorni lavorativi;

Considerato che, in conseguenza, occorre procedere alla reitera, nei limiti e con le prescrizioni risultanti dalla presente, della speciale forma di gestione determinatasi per l'impiantistica regionale, in particolare relativamente agli impianti gestiti dalla Sicula Trasporti S.r.l., per un periodo di 10 giorni lavorativi nelle more dell'espletamento da parte dell'Amministrazione regionale delle procedure necessarie alla concessione del predetto provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. e di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto della Sicula Trasporti;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, che consente l'attuazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Visto che la direttiva 2008/98/UE stabilisce che *"gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica"* e che come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, *"il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitare il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1 -Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana"* e ancora *"...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana..."*;

Visto l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi, al fine di scongiurare le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse,

nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti o il loro recupero *"in uno degli impianti appropriati pii' vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*;

Visto l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 182-bis D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

Visto il parere espresso da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 69226 del 29 novembre 2017 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti i singoli impianti;

Visto il parere espresso dall'ASP di Catania, trasmesso con nota prot. n. 128895/DP del 28 novembre 2017 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che è essenziale procedere ad una reiteratione, con modificazioni, degli effetti di cui all'ordinanza n. 4/Rif del 1 giugno 2017, al fine di evitare che possa venirsi a determinare una interruzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 28514/GAB del 1/12/2017 e tenuto conto delle prescrizioni e degli adempimenti che la stessa pone quale requisito per la concessione della stessa;

ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone - per il periodo **dal 1° dicembre 2017 sino al 15 dicembre 2017** - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia trasmessa con nota prot. n. 69226 del 29 novembre 2017.

Articolo 2

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Siculatrasporti S.r.l.)

1. La Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, dovrà effettuare i seguenti

adempimenti, ove non qualificabili alla stregua di modifiche sostanziali al progetto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis, D. Lgs. n. 152/2006, in deroga alle prescrizioni del decreto AIA, DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011:

- a) all'utilizzo di tutte le *aie* dell'impianto di trattamento biologico per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dagli impianti di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, prima del loro conferimento in discarica;
- b) garantire, all'atto del carico di ogni singola *aia* e per tutti i cicli di trattamento, il valore ottimale di densità apparente del rifiuto che non dovrà mai essere superiore a 0,7 ton/mc;
- c) effettuare la registrazione giornaliera del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola *aia* di biostabilizzazione nonché della frazione organica stabilizzata in uscita. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi a ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola *aia*, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, quantità totale mensile di rifiuti in ingresso e uscita dal trattamento biologico, nonché ogni altra determinazione utile ad accertare la corretta conduzione del processo di stabilizzazione, quali portata di aria alimentata, temperature rilevate, concentrazione di ossigeno, umidità, etc.);
- d) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali della discarica sita nel Comune di Catania e gestita dalla Sicula trasporti S.r.l. in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e adottare specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, riducendo la presenza di percolato nel bacino di abbancamento dei rifiuti anche mediante la previsione di modalità di aspirazione in continuo, e provvedendo alla efficace copertura giornaliera dei rifiuti con strati di materiali minerali di bassa permeabilità e di spessore adeguato, evitando l'utilizzazione dello stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione;
- e) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto del superamento della capacità annuale autorizzata. La stessa dovrà essere ridotta proporzionalmente alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Servizio del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, tenendo conto, altresì, del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame da parte del competente Servizio del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. La Sicula Trasporti S.p.A., per quanto riguarda il proprio impianto di biostabilizzazione, potrà operare in deroga ai quantitativi annui del decreto AIA, DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011, nella misura in cui ciò non sia qualificabile alla stregua di modifiche sostanziali al progetto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis, D. Lgs. n. 152/2006.

3. La Sicula Trasporti S.p.A., dovrà procedere all'abbancamento dei rifiuti trattati nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.

4. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 3

(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato)

1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio regionale devono attivare tutte le azioni necessarie per limitare il conferimento in discarica della c.d. frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati e inoltre dovranno attivare progetti di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti al fine di renderli idonei al conferimento in discarica.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2010, dovrà disciplinare le modalità e i termini di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni secondo i principi di autosufficienza, prossimità e di riduzione della movimentazione dei rifiuti.
3. I rifiuti indifferenziati (cosiddetti RUR) prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili). Pertanto i gestori degli impianti di smaltimento in esercizio nel territorio regionale, anche con riferimento agli impianti previsti nella presente ordinanza, potranno — ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*) — destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione con il codice CER 190501, per un tempo pari ad almeno 15 giorni. I processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della menzionata lettera a) dell'asterisco della tabella 5, nonché della prescrizioni del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della direttiva 2008/98/ UE e del parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021. Salvo quanto di seguito precisato, tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50%. Ove necessario al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente nel rispetto della citata direttiva 2008/98/UE, l'autorità competente, su proposta dell'ARPA, detta prescrizioni di maggior tutela.
4. Ove il trattamento di biostabilizzazione non consegua la riduzione dell'IRDP almeno del 50%, dovrà comunque essere rispettato il valore di IRDP previsto lettera g) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del citato DM 27 settembre 2010.
5. Le attività atte a verificare il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 anche svolte in regime di autocontrollo dal soggetto gestore, dovranno essere condotte mediante la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo concordato con l'ARPA atto a verificare le condizioni operative dell'impianto, in conformità al protocollo di monitoraggio allegato al verbale del 27 aprile 2017 del tavolo tecnico tra Regione, ARPA e gestori degli impianti e sue eventuali modificazioni approvate con le medesime modalità di adozione. In casi particolari l'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà dettare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente. In ogni caso, il gestore dovrà produrre l'omologa del rifiuto biostabilizzato con periodicità non superiore al trimestre.

Articolo 4

(Altri adempimenti straordinari)

1. Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni ivi contenute afferenti le procedure VIA ed A.I.A. e alle autorizzazioni ordinarie ai sensi dell'articolo 208 del citato d.lgs. 152/2006, relative all'impiantistica esistente e da realizzare relativa al pre-trattamento (impianti

TMB), allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale. L'iter amministrativo deve seguire l'ordine cronologico nelle richieste inoltrate e la verifica della correttezza della documentazione depositata al fine di consentire la chiusura del procedimento, indipendentemente dall'esito, entro i termini prima stabiliti.

2. Al fine di attuare quanto previsto nella presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà dare massima priorità alle attività di:

- a) rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche che interessino impianti di pretrattamento (tritovagliatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, già esistenti, autorizzati, in corso di autorizzazione o di prossima istanza;
- b) convocazione di conferenze speciali di servizi per l'acquisizione dei pareri utili e necessari da parte degli organi di controllo e delle autorità ambientali, se necessari, al fine di procedere con la massima urgenza all'approvazione ed autorizzazione dei progetti relativi ad impianti di cui al comma precedente secondo quanto previsto dagli artt. 29 bis e seguenti e/o 208 di cui D.Lgs. n. 152/06;
- c) acquisizione, per gli impianti mobili e nelle more delle conclusioni dei procedimenti ordinari di cui ai commi precedenti, dei citati pareri in ordine ad eventuali ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/06, utili all'autorizzazione temporanea degli stessi impianti.

3. L'ARPA Sicilia, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali assicurano il supporto di una segreteria tecnica per le attività di monitoraggio, l'elaborazione dei dati sui rifiuti e l'assistenza specialistica per la definizione di scenari e azioni operative finalizzate alla più efficace attuazione della presente ordinanza.

4. La suddetta segreteria tecnica sarà istituita con Decreto del Presidente della Regione

Articolo 5

(Monitoraggio e Tutoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, monitorerà le attività poste in essere dalla Regione in attuazione della presente ordinanza nonché il rispetto, in collaborazione con ANAC, degli aspetti concernenti la predisposizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. Il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, inoltre, trasmetterà report periodici per verificare il rispetto delle condizioni cui è vincolato il rilascio dell'intesa ministeriale.

2. Nell'adempimento delle attività di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni, il Ministero si impegna a garantire le opportune attività di supporto e tutoraggio per l'adempimento delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

3. In caso di inadempienza rispetto alle condizioni di cui all'intesa ministeriale, è facoltà del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dichiarare l'immediata decadenza dell'Intesa alla presente Ordinanza.

4. La presente ordinanza e tutti gli atti e provvedimenti adottati in attuazione della stessa sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Si dovrà inoltre dare evidenza dei responsabili regionali preposti all'attuazione del presente provvedimento.

5. La presente ordinanza sarà altresì pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Presidente dell'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti al rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo Ambito Territoriale;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- alle CCIAA del territorio regionale;
- ai Gestori IPPC Sicola Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni, Trapani Servizi S.p.A., ATO AMBIENTE CL2; ATO RAGUSA AMBIENTE SPA; RAP, ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A.; SOGEIR S.p.A.; Ecoambiente Italia S.p.A.;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SI FA' RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : SEGRETERIA.DAR@REGIONE.SICILIA.IT

CERTIFICATA : DIPARTIMENTO.ACQUA.RIUFUTI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Presidente della Regione Siciliana

Nello Musumeci